



CAMPANIA

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/GST DEL 09 OTTOBRE 2026

GIUDICE SPORTIVO

GARE COPPA CAMPANIA PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 7/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 7/10/2026 LIBERTAS PIANURA - ATLETICO CALVIZZANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Atletico Calvizzano, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Libertas Pianura per avere quest'ultima, nella gara oggetto di ricorso, consentito che una persona non in distinta si trattenesse indebitamente all'interno del recinto di gioco ed interferisse con il regolare svolgimento della gara. In subordine la ricorrente richiedeva la ripetizione dell'incontro e, in via ancora più gradata, l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico della società resistente. La società resistente ASD Libertas Pianura non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ come emerge dal referto arbitrale al minuto 10' del primo tempo di gioco, il DDG rilevava la presenza all'interno del recinto di gioco, più precisamente nelle vicinanze della panchina della società ospitante, di una persona non inserita in distinta e non autorizzata a permanere all'interno del recinto di gioco. Detta persona, era chiaramente riconducibile alla società ospitante in quanto indossava una felpa con il logo della società ASD Libertas Pianura. Il DDG prontamente provvedeva a far allontanare dal recinto di gioco detta persona riprendendo il regolare svolgimento della gara. Al minuto 27' del primo tempo di gioco, mentre il pallone si trovava al di fuori del TDG, un calciatore della società ospitante spingeva un calciatore avversario che reagiva, spingendolo a sua volta. Entrambi i calciatori venivano sanzionati con l'ammonizione dal DDG al minuto 30' del primo tempo di gioco. In questa occasione, la persona non indistinta, precedentemente allontanata, faceva nuovamente ingresso sul TDG e, avvicinatasi ad un calciatore della società ospitata ASD Atletico Calvizzano, lo afferrava con forza e lo colpiva violentemente al volto. A seguito di detto episodio alcuni calciatori della società ASD Libertas Pianura e l'allenatore della stessa società, provvedevano ad accompagnare l'autore della aggressione all'esterno dell'impianto di , consentendo la ripresa dell'incontro che si concludeva regolarmente. Al termine della gara l'allenatore della società ASD Libertas Pianura, signor Lanzaro Salvatore, si presentava nello spogliatoio del DDG riferendogli che l'autore della condotta violenta sopra descritta era il signor di D'Isanto Giuseppe, tesserato della società ASD Libertas Pianura. Il DDG precisava a referto di non aver potuto verificare personalmente l'identità di detta persona in quanto quest'ultima abbandonava l'impianto di gioco. Considerato che: ^ nei fatti sopra descritti, non si rinviene una condotta tale da incidere sulla regolarità della gara, circostanza corroborata dal referto arbitrale, all'interno del quale il DDG, con dovizia di particolari, ricostruisce quanto occorso durante l'incontro sottolineando come detto episodio non abbia impattato sul regolare svolgimento dello stesso. Applicare in detta circostanza la punizione sportiva della perdita della gara significherebbe snaturare la ratio della norma. Infatti, l'art. 10 CGS prevede l'applicazione di detta sanzione quando: "[] Come evidenziato in letteratura e giurisprudenza, il legislatore federale ha inteso perseguire sia quei fatti e circostanze che abbiano alterato lo svolgimento della gara (comunque disputatasi), sia quelli che ne abbiano impedito la regolare effettuazione (ab initio o per successiva interruzione). Tra questi rientrano nella prima delle due categorie certamente le ipotesi previste dai commi 6 e 7, inerenti alle posizioni irregolari dei calciatori che abbiano preso parte all'incontro; nella seconda invece, ancorché non esclusivamente, oltre all'ipotesi di cui al comma 4 (l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei tempi previsti), il rifiuto volontario di iniziare o

proseguire una gara, nonché le condizioni di impraticabilità/irregolarità del terreno di gioco o dell'impianto in generale (cfr. sul punto Codice di Giustizia Sportiva FIGC, annotato con dottrina e giurisprudenza, Napoli, 2021, 2a ed., Sub art. 10) []"(cfr. decisione/0180/CSA-2025-2026). Tanto rilevato e considerato PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Atletico Calvizzano e, per l'effetto, omologare il risultato di 4 - 1 per la società ASD Libertas Pianura acquisito sul TDG; ^ infliggere l'ammenda di euro 500,00 alla società ASD Libertas Pianura; ^ disporre che la società ASD Libertas Pianura disputerà il prossimo turno casalingo della competizione a porte chiuse e con la presenza di numero 2 CDC a proprio carico; ^ rimandare al relativo Comunicato Ufficiale per tutti gli altri provvedimenti disciplinari. Dispone incamerare il contributo di accesso alla Giustizia sportiva e ordina la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le determinazioni del caso.

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria

Gara del 7/10/2026 CAVA UNITED FOOTBALL CLUB – BRACIGLIANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Cava United Football Club con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società AC Bracigliano per avere quest'ultima, nella gara oggetto di ricorso, impiegato numero due calciatori in posizione irregolare. In particolare, la ricorrente lamentava il mancato tesseramento dei calciatori: Raciti Carmelo (14.09.2001); Battipaglia Daniele (13.02.2008). La società resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti tramite l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, rilevato che: ^ il calciatore Raciti Carmelo e il calciatore Battipaglia Daniele risultavano tesserati per la società AC Bracigliano a far data dal 6.10.2026; ^ la gara oggetto di ricorso si disputava in data 7.10.2026. Tanto rilevato, PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Cava United Football Club e, per l'effetto, confermare il risultato di 2 - 5 in favore della società AC acquisito sul TDG; ^ rimandare al relativo Comunicato Ufficiale per gli altri provvedimenti disciplinari. Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE:

LIBERTAS PIANURA 1 gara

AMMENDA

Euro 500,00 LIBERTAS PIANURA

Pubblicato in Napoli il 09 ottobre 2026.

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli